



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI
SORVEGLIANZA SANITARIA E ALTRE ATTIVITÀ SPETTANTI AL MEDICO
COMPETENTE EX ART. 39 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 81/2008**

CAPITOLATO – ALLEGATO 5

1. PREMESSA

Il presente Capitolato descrive le prescrizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività erogate alle Amministrazioni del Gruppo di Acquisto composto da: Regione Emilia-Romagna (Giunta Regionale, Assemblea Legislativa, AGREA, IBACN, Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, Fondazione Museo Ebraico), Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, Agenzia regionale per il lavoro, ARPAE.

2. DEFINIZIONI

Di seguito si riportano i termini maggiormente utilizzati nel presente documento.	
Fornitore	L'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive un contratto con ciascun Ente aderente al GdA, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.
Gruppo di Acquisto (GdA)	Il gruppo composto da: Regione Emilia-Romagna (Giunta Regionale, Assemblea Legislativa, AGREA, IBACN, Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, Fondazione Museo Ebraico), Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, Agenzia regionale per il lavoro, ARPAE.
Datore di Lavoro	Art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/2008: "soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa". Per il capitolato in oggetto sono Datori di Lavoro il Direttore Generale della DG REII della Regione Emilia-Romagna ed i Direttori delle Agenzie che fanno parte del Gruppo d'acquisto.
Luogo di lavoro	Art. 62 del D. Lgs. n. 81/2008: "Si intendono per luoghi di lavoro... i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro".
Lavoratore	Art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008:

	<p>“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.</p>
Medico Competente	<p>Art. 2, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 81/2008: “Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al decreto”.</p>
Programma di Sorveglianza Sanitaria	<p>Programma effettuato dal Medico Competente attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici delle Amministrazioni, secondo quanto previsto agli artt. 25 e 41 del D. Lgs. 81/2008.</p>
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	<p>Art. 2 comma 1 lett i) del D. Lgs. 81/2008: “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.</p>
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	<p>Art. 2 comma 1 lett f) del D. Lgs. 81/2008: “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.</p>
Sorveglianza Sanitaria	<p>Art. 2 comma 1 lett m) del D. Lgs. 81/2008: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.</p>
Cartella sanitaria	<p>Nella cartella di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente Titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.</p>
DEC	<p>Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) individuato in fase di avvio del contratto per ogni Amministrazione del GDA. Per i rapporti e le comunicazioni giornaliere può essere coadiuvato da un “Assistente”.</p>

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è la stipula di contratti contenenti le condizioni generali riferita ad un numero complessivo di dipendenti, assunti con varie tipologie di contratto di tipo subordinato (tempo

indeterminato, determinato, o forme contrattuali assimilabili CFL, comandi in entrata, ecc.) per la fornitura del servizio di Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori e la nomina del Medico Competente.

Il Servizio comprende tutte le attività e le prestazioni previste nel Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. di seguito T.U, da prestare a favore di un Gruppo d'Acquisto (G.d.A.) composto dalla Regione Emilia-Romagna e da Agenzie come di seguito specificato:

Regione Emilia-Romagna e Agenzie/Enti regionali strumentali in convenzione: Totale 2928 (al 01/04/2020) così suddivisi:

- Regione Emilia-Romagna (Giunta e Assemblea Legislativa) dipendenti n. 2724
- AGREA dipendenti n. 63
- IBACN dipendenti n. 89
- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER dipendenti n. 48
- Fondazione Museo Ebraico dipendenti n. 4.

Agenzie:

- Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile: dipendenti n. 600;
- Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna: dipendenti n. 600;
- ARPAE: dipendenti n. 1339.

Il presente Capitolato descrive le prescrizioni che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività erogate alle Amministrazioni che stipulano i propri contratti.

Nel servizio di Sorveglianza Sanitaria di cui al presente capitolato si intende ricompresa qualsiasi attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore meglio specificata nel presente capitolato.

La Sorveglianza Sanitaria è effettuata dal Medico Competente allo scopo di valutare in termini epidemiologici l'incidenza e/o prevalenza di segni di esposizione e/o danno, di individuare precocemente l'esistenza di malattie inerenti all'ambiente di lavoro, nonché, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di prevenzione delle malattie professionali e da eventuali prescrizioni degli organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza nel lavoro.

Sono altresì comprese nell'appalto le attività dei medici specialisti, ivi compresa la collaborazione in merito all'indagine relativa al rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1-bis), del medesimo decreto, nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151.

4. DURATA DEL CONTRATTO

I contratti avranno durata di 24 mesi. Viene prevista la ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 24 mesi ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Gli Enti aderenti al GdA si riservano la facoltà di prevedere la ripetizione di servizi analoghi dell'affidamento, mediante richiesta da inviare all'aggiudicatario entro un mese dalla scadenza del 31/12/2022, fino ad un massimo di un ulteriore periodo pari alla durata della presente aggiudicazione (24 mesi). L'eventuale ripetizione di servizi analoghi sarà agli stessi patti e condizioni del presente affidamento. Di detta facoltà si è tenuto conto nella stima dell'importo complessivo del presente contratto. Il soggetto aggiudicatario, alla scadenza dell'affidamento, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente allo scopo di garantire la continuità del servizio, si obbliga

alla proroga dello stesso per ulteriori 6 (sei) mesi agli stessi patti e condizioni e comunque per il periodo strettamente necessario al fine di individuare il nuovo affidatario.

5. ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA

La Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori a cura del Medico Competente comprende le seguenti attività:

Visite mediche

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, nel protocollo di sorveglianza sanitaria e definita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico Competente;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva.

Le visite mediche di cui sopra comprendono gli accertamenti diagnostici e specialistici necessari al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione lavorativa e della verifica dello stato di salute dei lavoratori.

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui sopra, lettere a), b), d), f) e g) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Le prestazioni oggetto del contratto sono dettagliate nell'Allegato 6 Prestazioni/quantità al presente capitolato.

Attività complementari del Medico Competente

Il Medico Competente, come previsto dall'art. 28 del TU, partecipa all'attività di redazione della Valutazione dei rischi. A tal proposito partecipa attivamente a tutte le attività complementari previste per la conoscenza dei luoghi di lavoro, dei lavoratori e delle procedure di lavoro. Per questo motivo partecipa attivamente a:

- indagini ambientali,
- sopralluoghi,
- incontri.

Come previsto dall'art. 35 partecipa alla Riunione annuale Periodica ed alle sessioni di consultazione con gli RLS dei Documenti di Valutazione dei rischi.

Può essere altresì chiamato a partecipare a sessioni di informazione e formazione, ed assistenza specifica in alcuni progetti che possono essere identificati dal Datore di Lavoro e/o dal Servizio Prevenzione e Protezione.

Oltre alle attività sopra riportate l'impresa aggiudicataria fornirà eventuali corsi di formazione, attinenti alla materia, su richiesta dei Datori di Lavoro, in accordo con il RSPP.

Il fornitore dovrà puntualmente eseguire il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria e profilassi delle Amministrazioni, tenendo conto che la periodicità e la tipologia degli accertamenti di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio è variabile a seconda del rischio connesso con l'attività lavorativa specifica espletata.

Il suddetto Protocollo di Sorveglianza Sanitaria per il personale, formulato in conformità agli obblighi delle vigenti normative e sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti relativamente ai rischi potenzialmente presenti sui luoghi di lavoro del personale, deve essere gestito dal Medico Competente, il quale dovrà tenere conto, a tal fine, anche delle risultanze dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro, (Sedi di Lavoro), e delle riunioni con i Servizi Prevenzione e Protezione aziendale e con i Datori di Lavoro, ai quali fornirà altresì il necessario supporto per quanto di competenza ai fini della valutazione dei rischi. È facoltà del Medico Competente, entro il primo trimestre dalla data di assunzione dell'incarico, proporre eventuali modifiche al Protocollo di Sorveglianza Sanitaria.

Le prestazioni oggetto del contratto, in riferimento alle mansioni ed alla periodicità, suddivise per Amministrazione contraente, sono riportate nei Protocolli di Sorveglianza Sanitaria in allegato al presente Capitolato.

Si precisa che il numero degli addetti per mansione indicato nei Protocolli di sorveglianza sanitaria in allegato ha valore indicativo e potrà subire variazioni nel corso del contratto. Molte mansioni possono essere attribuite in modalità "multiple" ovvero uno stesso lavoratore può effettuare più mansioni (ad esempio sia tecnico che un VDT) e le prestazioni previste nel presente capitolato, possono essere effettuate in un'unica soluzione (ad esempio l'effettuazione di una unica visita medica può permettere l'espressione del giudizio di idoneità su più mansioni).

Ulteriori accertamenti integrativi ed eventuali variazioni della periodicità (in senso restrittivo) possono essere richiesti, in specifici casi, dal Medico Competente.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere integrato o variato, laddove necessario, con ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, coinvolgendo il Datore di Lavoro e il RSPP.

A seguito dello svolgimento delle visite mediche previste, il Medico Competente potrebbe ritenere necessario effettuare ulteriori accertamenti specialistici. In tal caso indicherà alle Amministrazioni del GdA gli specialisti presso cui svolgere tali visite. È però fondamentale che il rapporto tra l'Amministrazione ed il Fornitore sia unico e sarà cura del fornitore individuare soggetti terzi presso cui effettuare le prestazioni aggiuntive specialistiche. Saranno favoriti fornitori in grado di rendere disponibili sul territorio il maggior numero di prestazioni specialistiche aggiuntive al fine di minimizzare lo spostamento fisico dei dipendenti oggetto di Sorveglianza Sanitaria.

Per gli esami specialistici e di laboratorio diversi dalle visite mediche, il Fornitore presenterà un elenco di Centri Diagnostici autorizzati secondo la normativa vigente che dovranno essere ubicati ad una distanza massima di entro 15 km dalla sede legale del Comune capoluogo di Provincia, valutate all'interno dell'offerta tecnica. Si ribadisce la necessità che il rapporto sia unicamente tra il Fornitore e le amministrazioni del GdA, ed ai prezzi offerti dal Fornitore in sede di gara per tali prestazioni specialistiche.

Saranno favoriti i fornitori in grado di rendere disponibili sul territorio il maggior numero di prestazioni specialistiche aggiuntive al fine di minimizzare lo spostamento fisico dei dipendenti oggetto di Sorveglianza Sanitaria.

6. CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta del soggetto che risulterà aggiudicatario. L'importo a base d'asta relativo al biennio è pari a euro 753.900,00 IVA esclusa.

Per le prestazioni che vi sono soggette, l'IVA sarà corrisposta secondo l'aliquota prevista dalla legge.

Regione Emilia-Romagna e Agenzie/Enti regionali strumentali in convenzione

- Regione Emilia-Romagna (Giunta e Assemblea Legislativa)
- AGREA
- IBACN
- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER
- Fondazione Museo Ebraico

totale euro 154.000,00/anno x 2 = 308.000,00 euro IVA esclusa

Agenzie aderenti al Gruppo di Acquisto:

- Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile: euro 38.500,00/anno x 2 = 77.000,00 euro;
- Agenzia Regionale per il Lavoro: euro 49.450,00/anno x 2 = euro 98.900,00;
- ARPAE: euro 140.000,00 per il 2021 e euro 130.000,00 per il 2022 = 270.000,00 euro.

Nel corrispettivo di cui sopra sono ricomprese le spese relative alle trasferte effettuate dal Medico Competente per le attività di sopralluogo presso le sedi regionali, le sedi delle Agenzie/Enti strumentali in convenzione e le agenzie facenti parte del Gruppo di Acquisto.

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

7. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Fornitore dovrà garantire che le visite mediche a cura del Medico Competente si svolgano presso le sedi delle Amministrazioni del GdA. In particolare, è previsto che per le visite di cui all'articolo 5 – lettere a), b), c), d), e), ed f) siano svolti presso ambulatori individuati all'interno delle sedi Regionali.

Le sedi definitive degli ambulatori saranno individuate in accordo con il fornitore sulla base delle proposte del fornitore stesso: saranno premiati i fornitori che offriranno la disponibilità di ambulatori per le visite del Medico Competente insediati nel territorio del comune capoluogo e centri diagnostici per prestazioni specialistiche insediati entro 15 km dalla sede legale del Comune capoluogo di Provincia.

In particolare si possono ipotizzare 3-4 sedute di visite settimanali presso la sede di Bologna ed una seduta al mese presso le sedi territoriali per la Regione Emilia Romagna, l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e l'Agenzia Regionale per il Lavoro.

Per ARPAE le visite saranno effettuate 1-2 alla settimana equamente distribuite su tutte le sedi.

Regione Emilia-Romagna ed Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile

1) Sede di Bologna c/o Fiera District, Via Aldo Moro, 18

- 2) Sede di Ferrara c/o Sede STACP di Viale Cavour 143, Ferrara
- 3) Sede di Ravenna c/o Sede STACP di Via della Lirica, 21, Ravenna
- 4) Sede di Forlì c/o Sede STACP di Piazza Morgagni, 2 Forlì
- 5) Sede di Rimini c/o Sede STACP di Via D. Campana, 64, Rimini
- 6) Sede di Modena c/o Sede STACP di Via Scaglia Est, 15-17, Modena
- 7) Sede di Parma c/o Sede STACP di Strada dei Mercati, 3 Parma
- 8) Sede di Reggio Emilia c/o Sede STACP di Via Gualerzi, 38 Loc. Mancasale Reggio Emilia
- 9) Sede di Piacenza c/o Sede STACP di Via Garibaldi, 50 Piacenza.

Agenzia Regionale per il Lavoro

- 1) Direzione generale c/o Fiera District, Sede ambulatorio viale Aldo Moro 18, Bologna
- 2) Centro per l'Impiego di Ferrara, via Fossato di Mortara 78, Ferrara
- 3) Collocamento Mirato di Ravenna, Via della Lirica, 21, Ravenna
- 4) Collocamento Mirato di Forlì, piazza Morgagni 9, Forlì
- 5) Centro per l'Impiego di Rimini, via Farini 6, Rimini
- 6) Centro per l'Impiego di Modena, via delle Costellazioni 180
- 7) Centro per l'Impiego di Parma, strada N. Bixio 161/a, Parma
- 8) Centro per l'Impiego di Reggio Emilia, via Premuda 40, Reggio Emilia
- 9) Centro per l'Impiego di Piacenza, Borgo Faxhall, Piazzale Marconi, Piacenza

ARPAE

- 1) Sede di Piacenza - Via XXI Aprile, 48
- 2) Sede di Parma - Via Spalato, 2 e 4
- 3) Sede di Parma - Piazza della Pace, 1 - Parma
- 4) Sede di Reggio Emilia - Via Amendola, 2
- 5) Sede di Reggio Emilia - Piazza Gioberti, 4
- 6) Sede di Modena - Via Fontanelli, 23
- 7) Sede di Modena - Via P. Giardini, 472 Scala L
- 8) Sede di Ferrara - Via Bologna, 534
- 9) Sede di Bologna - Via Po, 5
- 10) Sede di Bologna - Viale Silvani, 6
- 11) Sede di Bologna - Via Francesco Rocchi, 19
- 12) Sede di Bologna - Largo Caduti del lavoro, 6
- 13) Sede di Bologna - Via San Felice, 25 – Bologna
- 14) Sede di Forlì - Via Salinatore, 20
- 15) Sede di Forlì - Piazza Giovan Battista Morgagni, 9
- 16) Sede di Cesenatico - Via Vespucci, 2
- 17) Sede di Ravenna - Via Alberoni, 17-19
- 18) Sede di Ravenna - Piazza Caduti della Libertà, 2
- 19) Sede di Rimini - Via Settembrini, 17/D

8. NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente deve possedere i titoli e i requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008 e deve mantenerli durante tutta la durata contrattuale.

Il Medico Competente deve avere eseguito servizi di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 per almeno 12 (dodici) mesi complessivi, anche non continuativi.

Il Fornitore provvede ad una preselezione di figure idonee a ricoprire il ruolo di Medico Competente al fine di presentare alle Amministrazioni del GdA un elenco di almeno sei candidati, i cui curricula sono prodotti dal Fornitore in sede di offerta.

Le Amministrazioni del GdA individueranno, con il supporto del proprio Servizio Prevenzione e Protezione, fino a quattro nominativi per le funzioni Medico Competente, tra i professionisti, in possesso dei titoli richiesti per l'incarico di cui all'art. 38 del D. lgs. n. 81/2008, che il soggetto aggiudicatario avrà indicato in sede di offerta.

I Medici Competenti, nominati dai Datori di Lavoro, dovranno svolgere le funzioni indicate nel presente capitolato e garantire la continuità del servizio e la piena e reciproca sostituzione. Di seguito si farà riferimento per tutti come "Medico Competente".

Il Datore di Lavoro di ciascuna Amministrazione del GdA, escluso Arpae, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nomina i Medici Competenti (di cui 1 con funzione di coordinamento), ai sensi dell'art. 18 del D. lgs. n. 81/2008, scegliendoli tra i candidati proposti dal Fornitore.

Il Datore di Lavoro di ARPAE, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nomina n. 1 Medico Competente, ai sensi dell'art. 18 del D. lgs. n. 81/2008, scegliendolo tra i candidati proposti dal Fornitore.

9. COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente dovrà redigere o revisionare (qualora già esistente presso le Amministrazioni del GdA) il Programma di Sorveglianza Sanitaria, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. b del D. lgs. n. 81/2008, che definisce le modalità operative e contenuti della sorveglianza sanitaria, entro 30 giorni dalla data di inizio attività, e lo manterrà aggiornato.

Il Medico Competente nominato dovrà assolvere a tutti i compiti derivanti dall'applicazione del D. lgs. n. 81/2008 ed in particolare gli obblighi richiamati all'art. 25 del Decreto medesimo.

In particolare, il Medico Competente:

- collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. lgs. n. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente. Per questo motivo il Medico Competente sarà nominato "Responsabile del trattamento dei Dati" dalle amministrazioni che fanno parte del GDA;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008;
- consegna al lavoratore (se richiesta), alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 81/2008, al Datore di Lavoro, al RSPP dai rischi, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- provvede all'informativa individuale ai lavoratori interessati, al datore di lavoro e al RSPP, nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzia, in un lavoratore o gruppo di lavoratori

esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico. Esiti e risultanze degli accertamenti clinici individuali potranno seguire anche la prassi, se del caso, della vigente normativa in materia di patologie a eziologia professionale;

- fornisce chiarimenti in merito alle proprie valutazioni. Si impegna altresì, qualora le valutazioni siano espresse da altri organismi, a procurare al Datore di Lavoro tutti gli elementi utili per la loro applicazione in concreto, alle lavorazioni effettuate dal personale delle Amministrazioni del GdA;
- fornisce attività di consulenza alle Amministrazioni del GdA sulle norme e procedure in materia di sorveglianza sanitaria e sicurezza dei luoghi di lavoro.

10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Il Medico Competente, per lo svolgimento delle attività, dovrà essere presente presso le sedi delle Amministrazioni del GdA nelle giornate e negli orari che saranno indicati dai Datori di Lavoro, con non meno di **cinque giorni lavorativi** di preavviso, per lo svolgimento delle attività che richiedono ivi la presenza. Ove possibile, la giornata effettiva sarà concertata con il Medico Competente, in mancanza di accordo prevarranno comunque le indicazioni delle Amministrazioni del GdA.

Le visite e gli accertamenti sanitari preventivi e periodici da svolgersi presso le sedi individuate saranno svolti dal Medico competente in 3 accessi/settimana a Bologna e 1 accesso al mese per ciascuna delle sedi dei capoluoghi di provincia della Regione Emilia-Romagna (per la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile e l'Agenzia per il Lavoro). Le visite e gli accertamenti sanitari preventivi e periodici da svolgersi presso le sedi d Arpae saranno svolti dal Medico competente in 1-2 volte a settimana per ciascuna delle sedi dell'Agenzia indicate.

Le attività complementari del Medico Competente, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 81/2008, comprendenti indagini ambientali, sopralluoghi, riunioni e consultazioni con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, incontri formativi e/o informativi dovranno essere svolte dal Medico Competente nella misura di massimo 3 (tre) accessi al mese presso delle Amministrazioni facenti parte del GdA;

I rapporti con il Medico Competente, per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività, saranno tenuti dal Datore di Lavoro supportato dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) che sarà individuato in fase di avvio del contratto con l'eventuale supporto del Servizio Personale e dal RSPP delle Amministrazioni del GdA, salvo quanto diversamente indicato nel presente capitolato. Il DEC potrà essere coadiuvato da un Assistente nominato.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) o il suo Assistente, anche attraverso l'ausilio dei programmi informatici in dotazione (CANOPO e SIMPLEDO) comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica preventiva, in occasione di cambio mansione e di cessazione del rapporto di lavoro e alla visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), d), e) ed e-bis) del D. Lgs. n. 81/2008, nonché i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il medico provvede, **entro sette giorni** lavorativi dalla comunicazione, a fissare il calendario degli accertamenti dandone comunicazione scritta al DEC che può proporre modifiche.

Il Medico Competente elabora, di concerto con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art. 41, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 e provvede anche attraverso l'ausilio dei programmi informatici in dotazione (CANOPO e SIMPLEDO) alla convocazione dei dipendenti.

Qualora un lavoratore faccia richiesta di visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 81/2008, il Medico Competente, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, provvede a fissare la data della visita entro un congruo termine e **comunque entro sette giorni lavorativi**, dandone comunicazione scritta al DEC o il suo Assistente.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), anche attraverso l'ausilio dei programmi informatici in dotazione (CANOPO e SIMPLEDO) comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter) del D. Lgs. n. 81/2008. Il Medico Competente provvede a fissare la data della visita entro un congruo termine e **comunque entro sette giorni lavorativi**, dandone comunicazione scritta al DEC o il suo Assistente.

In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente il giudizio di idoneità deve essere trasmesso tempestivamente al Dirigente ed al lavoratore (entro 24 h dalla visita) al fine di adibire il lavoratore alla mansione consona al proprio stato di salute accertato.

Il Medico Competente invia al Datore di Lavoro, al Dirigente ed al lavoratore copia del giudizio relativo alla mansione specifica (entro 3 giorni lavorativi), di cui al comma 6 dell'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008, o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151.

Il Medico Competente, inoltre, comunica per iscritto, anche attraverso l'ausilio dei programmi informatici in dotazione (CANOPO e SIMPLEDO) al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) o al suo Assistente i nomi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti di cui ai precedenti commi. Tali assenze non potranno essere fatturate dal fornitore.

Tranne che per casi particolari, da concordare comunque con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) le visite ad ogni lavoratore e tutti gli esami specialistici necessari per i giudizi relativi alla mansione specifica di cui al comma 6 dell'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 devono essere svolti nella stessa giornata, salvo i casi in cui siano necessari particolari approfondimenti sanitari.

Il Medico Competente deve avvalersi dei medici specialisti e/o, per specifici accertamenti, dei laboratori di analisi indicati in sede di offerta. I costi degli accertamenti effettuati sono compresi in sede di offerta dell'aggiudicatario.

Il Medico Competente collabora con i Datori di Lavoro per l'approfondimento dei risultati della rilevazione del rischio stress lavoro-correlato e all'individuazione delle misure di prevenzione e contenimento.

Gli eventuali costi relativi agli accertamenti che il Medico Competente dovesse svolgere in relazione allo stato di salute relativo allo stress lavoro-correlato sono interamente ricompresi nel corrispettivo

contrattuale risultante dall'offerta dell'aggiudicatario. Per queste attività il Medico Competente dovrà presentare una relazione sintetica.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (elettronica) nelle modalità previste dall'art 41, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008.

Le attività di un Medico Competente potranno essere svolte da sostituto esclusivamente nelle ipotesi di impedimento di tutti i Medici Competenti derivanti da malattia o altre gravi situazioni imprevedibili che impediscono temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni. Tale sostituto è subordinato all'accettazione della sostituzione da parte delle Amministrazioni del GdA. È prevista la possibilità di una sostituzione definitiva in caso di comprovata impossibilità da parte di uno dei medici competenti nominati di poter continuare il Servizio. La scelta del sostituto dovrà essere effettuata tra i nominativi indicati dalla ditta aggiudicatrice seguendo però un percorso analogo alla prima nomina del medico competente (compresa la fase di consultazione degli RLS).

Al fine dell'applicazione del comma precedente, l'aggiudicatario comunica all'incaricato del Servizio Personale **entro 48 h dal suo verificarsi**, l'oggettiva impossibilità nello svolgere il servizio da parte di tutti i Medici competenti dovuta alla concomitanza di gravi situazioni imprevedibili. Comunica altresì il nominativo del sostituto, il quale dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato per tutta la durata dell'assenza.

Il Medico Competente dovrà effettuare, in modo autonomo, almeno una volta l'anno, o a cadenza diversa da lui stabilita in base alla valutazione dei rischi (l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata ai Datori di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi), i sopralluoghi agli ambienti di lavoro e cioè alle sedi dei Datori di Lavoro di cui agli Allegati 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 del Capitolato (l'elenco è puramente indicativo e può subire variazioni), ed a tutti i siti di nuovo insediamento, successivi alla data di inizio appalto e in cui sia presente almeno un lavoratore. Il Medico Competente darà preventiva comunicazione al Datore di Lavoro, al RSPP, almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data del sopralluogo. Il Medico Competente potrà essere affiancato nei sopralluoghi dal Responsabile o da un addetto del Servizio Prevenzione e Protezione delle Amministrazioni. Per ogni sopralluogo il Medico Competente redige e trasmette al Datore di Lavoro, al RSPP, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, apposito verbale dove tra l'altro indica eventuali problematiche riscontrate inerenti alla sicurezza in materia sanitaria. La durata dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro è determinata, tra l'altro, anche dalle caratteristiche dimensionali, costruttive e organizzative del luogo di lavoro; pertanto sarà cura del Fornitore acquisire le informazioni necessarie. All'interno delle sedi delle Amministrazioni del GdA, il Medico Competente deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u), del D. Lgs. n. 81/2008.

Oltre che presso le sedi, il Medico Competente dovrà effettuare, con una periodicità da concordare fino ad un massimo di 10 (dieci) accessi/anno, anche sopralluoghi presso i luoghi di svolgimento di attività in esterno (ad esempio, non esaustivo, cantieri, punti di campionamenti, attività svolte su imbarcazioni, attività presso aziende, attività in emergenza, ecc.) tipiche delle Valutazioni dei rischi delle mansioni.

Il Medico Competente è obbligato a partecipare a tutte le riunioni previste all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008 con tutti i Datori di Lavoro o i loro specifici delegati. In occasione delle riunioni il Medico Competente deve comunicare al Datore di Lavoro, al RSPP, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), i risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria e deve fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; nonché deve presentare analogo relazione anche reportistica a richiesta del Datore di Lavoro. La convocazione di ciascuna delle riunioni di cui sopra è

effettuata dai Datori di Lavoro tramite il RSPP, almeno quindici giorni prima della data della riunione. È possibile la convocazione di più riunioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008 in un anno, data la presenza, nelle Amministrazioni, di più Datori di Lavoro ove se ne ravvisi la necessità.

Il Medico Competente è tenuto a collaborare con i Datori di lavoro delle Amministrazioni nella valutazione del rischio e nell'elaborazione del relativo documento previsto dall'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché all'aggiornamento dello stesso; pertanto, ogni qualvolta un Datore di Lavoro ritenga che sia necessario apportare precisazioni o modifiche a tale documento, il Medico Competente dovrà collaborare con il Servizio Prevenzione e Protezione per la revisione del documento e partecipare agli incontri e sopralluoghi che dovessero rendersi necessari. Dopo l'aggiudicazione, ogni Datore di Lavoro delle Amministrazioni del GdA, può chiedere al Medico Competente di far pervenire a lui e al RSPP, **entro un mese dalla data di richiesta**, le osservazioni ai documenti di valutazione dei rischi già redatti e relativi alle diverse sedi di lavoro; il Medico Competente deve, inoltre, dare la sua disponibilità per qualsiasi problematica inerente alla sicurezza in materia sanitaria così come previsto dall'art 45 del D.Lgs n. 81/2008.

Fatto salvo quanto previsto al comma i) dell'art. 25 del D. Lgs n. 81/2008, il Medico Competente, annualmente o su richiesta di un Datore di Lavoro, trasmette a questi e al RSPP una relazione riassuntiva sui propri compiti sopraindicati, al fine di fornire le linee guida necessarie per garantire al Datore di Lavoro stesso la conoscenza della situazione complessiva e le informazioni generali per programmare gli interventi necessari alla eliminazione o riduzione dei rischi.

Inoltre, il Medico Competente è tenuto:

- a collaborare con l'Organo di Vigilanza competente per territorio;
- a garantire, su richiesta del Datore di Lavoro o del RSPP, la propria presenza presso le sedi per far fronte a eventuali ispezioni disposte o richieste formulate dall'Organo di Vigilanza.

In occasione di corsi di formazione o informazione o addestramento sul tema della sicurezza, organizzati dalle Amministrazioni del GdA, il Medico Competente, deve garantire la sua presenza e dare il suo apporto in materia sanitaria. Sarà fornito adeguato organigramma con i vari ruoli con cui si dovrà interfacciare per la gestione delle diverse attività.

Nel caso di assunzione, cambio mansione, trasferimento, ecc. di un lavoratore appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, il Medico Competente prende atto del verbale della commissione di invalidità (collocabilità del lavoratore) coniugando le indicazioni di tale verbale con il contesto lavorativo in cui il Datore di Lavoro stesso intende destinare il lavoratore.

Il Medico Competente trasmette ai Servizi competenti per territorio, i dati sanitari aggregati previsti dall'art. 40 del D. Lgs. 81/2008.

Al termine dell'appalto l'Aggiudicatario dovrà riconsegnare le cartelle sanitarie e di rischio dei dipendenti avute in consegna, integrate con tutta la documentazione sanitaria e non, relativa al periodo di affidamento, digitalizzate in formato elettronico ed inserite nell'apposito Software di riferimento.

Nel caso in cui l'Amministrazione abbia proceduto alla nomina di più Medici Competenti gli stessi dovranno collaborare in stretta sinergia uniformando le procedure di gestione ed organizzazione dell'attività sia dal punto di vista della sorveglianza sanitaria che degli altri compiti attribuiti.

11. ORGANIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Sarà cura delle Amministrazioni del GdA, mettere a disposizione del Medico competente il software dedicato (CANOPO per la Regione Emilia-Romagna, l'Agencia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile e l'Agencia regionale per il Lavoro, SIMPLEDO per ARPAE), che dovrà tassativamente utilizzare e grazie al quale saranno organizzate le visite del Medico Competente.

Il programma di Sorveglianza Sanitaria sarà concordato con il Datore di Lavoro ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ad inizio anno.

Le amministrazioni facenti parte del GDA non metteranno a disposizione una segreteria che dovrà essere prevista dal fornitore. Sarà il fornitore a gestire la convocazione a visita periodica e/o a richiesta mediante i sistemi informativi sopra indicati.

Il Medico Competente effettuerà le visite così come programmato ed interagirà direttamente con il riferimento indicato in fase di avvio del contratto nel caso siano necessari ulteriori controlli specialistici per i quali saranno necessarie ulteriori convocazioni.

Le disponibilità per la programmazione delle visite devono essere fornite con almeno 30 giorni di anticipo sia per le visite ordinarie (prima visita, a richiesta, per posticipo maternità, ecc.) che per le visite specialistiche che possono essere effettuate anche in strutture diverse dalle sedi ambulatorio indicate nel precedente Art. 7.

Sarà cura del Medico Competente effettuare la visita, compilare la cartella sanitaria e di rischio in formato elettronico digitale e rilasciare il giudizio di idoneità che sarà inviato tramite la segreteria del fornitore agli interessati (datore di lavoro, dirigente e lavoratore) secondo quanto indicato nello specifico del capitolo precedente.

Il Medico Competente avrà accesso, per la registrazione della visita e la stesura del giudizio di idoneità ed il relativo invio, al software dedicato.

12. GESTIONE ED UTILIZZO DELLA CARTELLA ELETTRONICA DIGITALE

Il medico competente dovrà necessariamente utilizzare il sistema di gestione della cartella sanitaria digitale adottato dalla Regione, ogni informazione e dato riferito alle attività dovrà essere necessariamente gestito attraverso detto sistema, accessibile via web, previo accreditamento presso il sistema regionale. Verrà gestita attraverso detta modalità anche la rendicontazione economica delle attività svolte e la relazione sanitaria che il medico è tenuto annualmente a produrre.

La cartella sanitaria e di rischio digitale verrà utilizzata per la raccolta e la gestione immediata di tutti i dati clinici del paziente, su supporto informatico, attraverso la digitalizzazione della cartella sanitaria e di rischio cartacea esistente a cura ed onere del medico competente.

La cartella sanitaria elettronica ha la funzione di:

- Acquisire, aggiornare e consultare in tempo reale tutte le informazioni relative al dipendente;
- Condividere velocemente le informazioni fra tutti gli operatori sanitari;
- Effettuare ricerche statistiche e analisi sui dati dei dipendenti;

La cartella sanitaria digitale raccoglierà e descriverà tutti gli eventi e la storia sanitaria di una persona relativi alla sua interazione con l'ente datore di lavoro, tali dati andranno gestiti secondo le modalità previste dal D. Lgs. 30 Giugno 2003 n° 196 e ss. mm.

Entro il periodo di validità del contratto, il medico competente si impegna a digitalizzare gli elementi della cartella sanitaria permettendo la sua graduale sostituzione, in occasione di ogni visita medica effettuata, con la cartella elettronica digitale. A seguito della digitalizzazione, con cadenza mensile,

verranno rese disponibili le cartelle sanitarie cartacee sostituite dalla versione digitale per l'archiviazione delle stesse.

Tutte le informazioni relative alla propria attività di rilevanza per l'ente dovranno sempre e con continuità essere gestite e memorizzate nel sistema gestionale della cartella elettronica digitale fornito dall'ente.

13. SEDI DI LAVORO

Le sedi di lavoro delle Amministrazioni del GdA, presso cui potranno essere svolti i sopralluoghi da parte del Medico Competente, sono riportate negli Allegati 5.5, 5.6, 5.7, e 5.8 al Capitolato (edifici o porzioni di edifici o unità immobiliari singole). Vi sono anche sedi di competenza di più Datori di Lavoro.

Il numero di sedi ha valore puramente indicativo; eventuali variazioni in aumento o diminuzione di tale numero non incidono in alcun modo sul corrispettivo a prestazione dovuto all'Appaltatore in base all'offerta presentata.

I sopralluoghi dovranno essere concordati tra gli stessi Medici Competenti e il RSPP dell'Amministrazione contraente sulla base delle indicazioni di cui all'art. 10 del presente Capitolato anche presso eventuali futuri luoghi di lavoro non elencati nel presente paragrafo (es. sedi di nuova acquisizione).

Oltre che presso le sedi, il Medico Competente dovrà effettuare, con una periodicità da concordare fino ad un massimo di 10 (dieci) accessi/anno, anche sopralluoghi presso i luoghi di svolgimento di attività in esterno (ad esempio, non esaustivo, cantieri, punti di campionamenti, attività svolte su imbarcazioni, attività presso aziende, attività in emergenza, ecc.) tipiche delle Valutazioni dei rischi delle mansioni.

14. OBBLIGHI DELLE AMMINISTRAZIONI

Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, le Amministrazioni del GdA, su preventiva comunicazione e indicazione del Medico Competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegnano a:

- trasmettere, attraverso i software dedicati (CANOPO o SIMPLEDO) al Medico Competente gli elenchi del personale dipendente da sottoporre a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008, indicando la mansione specifica e l'articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale. I software dedicati dovranno essere utilizzati dal Medico Competente e dalla sua segreteria per la gestione di tutte le funzionalità legate sorveglianza sanitaria;
- comunicare tempestivamente attraverso i software dedicati (CANOPO o SIMPLEDO) al Medico Competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione, ripresa del lavoro per assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni consecutivi, o quant'altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008;
- comunicare tempestivamente attraverso i software dedicati (CANOPO o SIMPLEDO) al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro, nei casi di sorveglianza sanitaria.

Le Amministrazioni si impegnano, altresì, a fornire al Medico Competente, attraverso i Datori di Lavoro e/o il RSPP, informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati di cui all' art. 18 comma 1, lettera r) del D. Lgs. 81, e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli Organi di Vigilanza.

Ai fini del trattamento di tutti i dati provenienti dall'attività dei Medici Competenti e da quella dei Datori di Lavoro, le Amministrazioni del GdA metteranno a disposizione del soggetto appaltatore i software nei modi e termini ritenuti necessari. A questo scopo l'appaltatore, oltre a dotarsi a sua cura e spese dell'hardware, deve dotare i Medici Competenti di casella di posta elettronica certificata (PEC) e di firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 7/3/2005 n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il medico Competente sarà nominato responsabile del trattamento dei dati.

15. RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Il Fornitore, in sede di stipula dei contratti, dovrà comunicare alle Amministrazioni del GdA, il nominativo del Responsabile del Contratto, che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti della Regione Emilia-Romagna e delle Amministrazioni del GdA.

Tale figura è dotata di adeguate competenze professionali, di una pregressa esperienza, in ruoli simili e analoghi in contratti contenenti servizi di Sorveglianza Sanitaria, di almeno 3 anni (o di 5 anni, se dichiarato in Offerta Tecnica), e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del Contratto, ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente.

Al Responsabile del Contratto sono affidate le seguenti attività:

- programmazione e coordinamento di tutte le attività previste nel Contratto;
- gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dagli Enti associati in GdA inerenti il Contratto;
- gestione del processo di fatturazione dei Servizi;
- gestione delle attività relative all'adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti degli Enti associati in GdA per quanto di competenza.

Il Responsabile del Contratto dovrà essere sempre reperibile via telefono tutti i giorni lavorativi dalle 08:00 alle 20:00.

Sarà inoltre il punto di riferimento per i problemi insoluti o urgenti degli Enti associati in GdA: queste potranno inviare segnalazioni scritte al Referente del Contratto, il quale dovrà dare una risposta via PEC o mail entro un massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della segnalazione stessa; nella risposta dovranno essere indicate le azioni intraprese per la soluzione dei problemi pendenti e le relative scadenze impegnative.

In caso di mancato rispetto di tali obblighi saranno applicate le penali di cui al successivo paragrafo 17.

16. VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO

I singoli Enti costituiti in gruppo di acquisto effettueranno i controlli sulla regolarità delle prestazioni effettuate in esecuzione del servizio oggetto del presente appalto verificando che lo stesso venga svolto secondo le prescrizioni tecniche, le modalità e tempi di cui al presente capitolato.

Gli Enti del Gruppo di Acquisto tramite i Direttori dell'Esecuzione, nominati per ciascun singolo contratto ed eventuali assistenti, potranno eseguire, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, e con le modalità che riterranno opportune, controlli atti a verificare la rispondenza del servizio fornito dal Fornitore alle prescrizioni del presente Capitolato, all'offerta tecnica ed alle normative vigenti. I controlli possono essere effettuati mediante ispezioni, richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili. Il Fornitore deve fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile. I controlli saranno effettuati sempre in contraddittorio e quindi con la presenza del Responsabile del Contratto o, in sua assenza, di un operatore in servizio. Le segnalazioni di disservizio se direttamente comprovanti il disservizio, si considerano quali controlli effettuati con esito negativo rispetto all'adempimento delle disposizioni contrattuali. Al termine del controllo verrà stilato rapporto di ispezione copia del quale verrà rilasciata all'operatore presente al termine della verifica. Il Responsabile del Contratto deve adottare immediatamente o entro la tempistica definita i provvedimenti richiesti a seguito della rilevazione di eventuali non conformità del servizio. La violazione degli obblighi contrattuali e degli interventi operativi, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo espliciti, determinerà l'applicazione di penali di cui al paragrafo successivo.

17. PENALI

In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali o di carenze rispetto alle prestazioni oggetto del contratto, sarà facoltà degli Enti associati in gruppo di acquisto applicare, a loro insindacabile giudizio, le penali di seguito elencate.

N.	IPOTESI DI INADEMPIMENTO SANZIONATO CON PENALE	VALORE DELLA PENALE
1	Ritardo nell'inizio della erogazione dei servizi	0,3‰ dell'importo contrattuale annuale per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto all'avvio dell'esecuzione del contratto.
2	Ritardo nella consegna della Relazione Sanitaria Trimestrale	0,3‰ dell'importo contrattuale annuale per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti.
3	Mancata reperibilità del referente del Contratto	0,3‰ dell'importo contrattuale annuale per ogni giorno lavorativo di mancata reperibilità

4	Ritardo nella Consegna del Programma di Sorveglianza Sanitaria	0,3% dell'importo contrattuale annuale per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti nel capitolato e nell'offerta se migliorativi
5	Mancata risposta nei tempi stabiliti alle segnalazioni di problemi insoliti o urgenti da parte del Referente del Contratto	1% dell'importo contrattuale annuale per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti (entro un massimo di 7 (sette) giorni solari)
6	Mancata digitalizzazione delle cartelle sanitarie pregresse entro il termine previsto	0,3% dell'importo contrattuale annuale per ciascuna cartella non digitalizzata
7	Mancata compilazione della cartella sanitaria e redazione del giudizio di idoneità	0,3% dell'importo contrattuale annuale per ogni evento rilevato
8	Altri inadempimenti sull'esecuzione dei servizi rispetto alle prescrizioni del Capitolato Tecnico	0,3% dell'importo contrattuale annuale per ogni inadempimento riscontrato
9	Mancata sostituzione di una delle risorse entro 10 gg dalla segnalazione della Committente	0,3% dell'importo contrattuale annuale per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti nel Capitolato
10	Sostituzione di una delle risorse umane del fornitore senza la necessaria preventiva autorizzazione della Committente	0,3% dell'importo contrattuale annuale per ogni inadempimento riscontrato

L'Amministrazione contesterà formalmente le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non superiore a cinque giorni, per la presentazione di contro deduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata sul primo documento contabile.

18. POLIZZA ASSICURATIVA

Il Fornitore dovrà provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa di copertura dei rischi di responsabilità civile terzi, ritenendo comprese fra i terzi anche le amministrazioni del GdA e/o eventuale personale addetto per i danni a cose e persone, conseguenti all'espletamento del servizio.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore stipula polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati di seguito:

Responsabilità civile professionale per fatti colposi, errori od omissioni causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto:

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale minimo per evento/anno: € 4.000.000,00;

- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti degli Enti costituiti in GdA, subappaltatori e loro dipendenti;
- Retroattività dalla data di inizio del servizio;
- Garanzia postuma 10 anni dopo la data in cui termina il servizio R.C.T.

Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere nello svolgimento delle attività tutte previste dall'appalto.

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale unico minimo € 4.000.000 per evento/anno
- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti degli Enti costituiti in GdA, ai subappaltatori e ai loro dipendenti;

R.C.O. Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale minimo unico euro 4.000.000,00 per evento /anno con il massimo di euro 1.500.000,00 per persona.
- Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro.

Le suddette coperture assicurative, stipulate con primarie compagnie regolarmente autorizzate dai competenti organi all'esercizio in Italia dei rami considerati, dovranno avere validità per tutta la durata del servizio e prevedere l'obbligo di comunicazione da parte della compagnia di assicurazione alle Amministrazioni del GdA in caso di sospensione/interruzione della relativa garanzia prima della scadenza del servizio qualunque ne sia la causa.

Nel caso in cui il Medico Competente si avvalga di una polizza RCT già operante, la stessa dovrà avere le medesime caratteristiche indicate ai commi che precedono ed espressa appendice nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi oggetto del presente capitolato e per i quali non devono essere previsti specifici limiti.

Resta inteso che le somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti di polizza, nonché eventuali sinistri in eccedenza ai massimali previsti dalla polizza, restano in ogni caso a carico del Fornitore.

L'esistenza di tali polizze non libera il Fornitore dalle responsabilità e dalle obbligazioni derivanti dalle normative vigenti e dal contratto /o liberamente assunte con la sottoscrizione del presente capitolato, avendo le stesse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

La validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'affidamento del servizio e pertanto, qualora il soggetto selezionato non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto di fornitura del servizio si risolverà di diritto.